



REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DEI CONTI  
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 24 luglio 2018

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, comma 3-ter del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificati ed integrati dalla deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inviata dal Presidente della Provincia autonoma di Trento (prot. n. S110/2018/404115/7.3/2018-100 d.d. 11/07/2018), acquisita al protocollo di questa Sezione n. 619 del 11/07/2018;

VISTA l'ordinanza n. 8 del 3 luglio 2018 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio successivamente integrata con ordinanza n. 9 del 23 luglio 2018;

UDITO il Magistrato relatore dott. Tullio Ferrari;

**FATTO**

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento, con la nota in epigrafe indicata, ha trasmesso una richiesta di parere per conto di alcuni Sindaci dei Comuni della provincia ai sensi dell'art. 6, c. 3-ter, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

Il quesito sottoposto dalle Amministrazioni comunali, per il tramite della Provincia autonoma, riguarda la possibilità da parte di alcuni comuni di sottoscrivere un aumento di capitale in una società partecipata avente per oggetto sociale, nel campo dei trasporti, la costruzione e l'esercizio di funivie, seggiovie, skilifts, impianti e mezzi di trasporto in genere, nonché delle relative piste ed impianti di innevamento e nel campo turistico/sportivo, la programmazione, la realizzazione e la gestione del collegamento delle aree sciistiche e delle zone adiacenti con impianti a fune, funicolari, piste ed impianti di innevamento nonché delle infrastrutture tecniche e turistiche correlate anche per l'ospitalità, il ristoro e la mobilità.

## DIRITTO

1. In via preliminare, come di consueto, ogni richiesta di parere sottoposta all'esame della Corte dei conti deve essere previamente verificata sotto il profilo dell'ammissibilità soggettiva ed oggettiva.

Per quanto attiene alla legittimazione attiva, questa Sezione di controllo ha già avuto modo di evidenziare, in più occasioni, le peculiarità che caratterizzano la speciale disciplina autonomistica vigente nel territorio della regione Trentino Alto Adige/Südtirol (deliberazione di questa Sezione n. 9/2015/PAR d.d. 26 marzo 2015).

Sono state, infatti, esaminate le diverse fonti normative nazionale (art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131) e locale (art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305), evidenziando alcuni aspetti che connotano l'attività consultiva della Sezione di controllo di Trento rispetto alle altre Sezioni regionali di controllo, con particolare riferimento ai soggetti autorizzati a stimolarne una specifica pronuncia ed al procedimento di richiesta dei pareri.

In particolare, è stato rilevato che se a livello nazionale la facoltà di richiedere pareri è limitata ai soli Enti tassativamente indicati dalla citata legge n. 131/2003 (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, di norma "per il tramite" del Consiglio delle Autonomie locali, ove istituito), nell'ordinamento locale del Trentino Alto Adige la citata norma di attuazione dello Statuto speciale dispone che l'attività consultiva di questa Sezione di controllo possa essere stimolata unicamente dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol o dalla Provincia autonoma di Trento, "anche per conto" degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

E' stato anche evidenziato (deliberazione di questa Sezione n. 10/2015/PAR d.d. 20 maggio 2015) che la legittimazione alla richiesta di pareri spetta unicamente agli organi di vertice rappresentativi degli Enti istanti, richiamando la deliberazione del 27 aprile 2004 della Sezione delle Autonomie, successivamente modificata ed integrata con la deliberazione n. 9/2009, che ha avuto modo di statuire quanto segue: "Appare , pertanto, corretto, oltre che utile, limitare l'ammissibilità delle richieste agli organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta Regionale, Presidente della Provincia...), anche al fine di evitare il rischio della disorganica proliferazione di richieste provenienti dallo stesso ente".

Infine, per completezza, va aggiunto che in base a quanto disposto, di recente, dall'art. 10-bis, comma 1, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, "le richieste di parere nella medesima materia [contabilità pubblica] possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città

*metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata"* (si veda deliberazione della Sezione della Autonomie n. 32/2016/INPR).

2. Analogamente, per quanto attiene all'ammissibilità oggettiva è stato più volte ribadito che sussiste perfetta simmetria tra la disciplina normativa nazionale e quella locale (si veda sempre la deliberazione di questa Sezione n. 9/2015/PAR d.d. 26 marzo 2015).

Pertanto, si evidenzia che il limite della funzione consultiva della Corte dei conti consiste principalmente nella materia della "contabilità pubblica", come declinata in varie occasioni dalla giurisprudenza contabile, oltreché nell'impossibilità per il giudice contabile di esprimersi qualora le istanze consultive non abbiano carattere generale ed astratto, ovvero interferiscano con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni (*ex multis* Sezione delle Autonomie deliberazione del 27 aprile 2004 e deliberazione n. 5/AUT/2006; Sezioni Riunite, deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010).

Invero, secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo (cfr., *ex multis*, Sezione controllo Lombardia n. 213/2017) possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere una interpretazione in materia di contabilità pubblica da un punto di vista astratto e su temi che abbiano carattere generale.

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa quindi escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'ente, la quale ricade nella esclusiva competenza e responsabilità degli amministratori dell'ente medesimo.

Non è perciò ammissibile, in altre parole, una richiesta dell'ente strumentale all'adozione di un proprio puntuale atto di gestione, ovvero che possa comportare un giudizio valutativo della Sezione di controllo su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati, con il rischio che la funzione consultiva intestata a questa Corte degeneri in forme anomale di controllo (preventivo o successivo) su singoli atti, ovvero possa essere utilizzata al fine di asseverare o contestare provvedimenti già adottati (deliberazione di questa Sezione n. 31/2017/PAR d.d. 5 settembre 2017).

3. Ciò premesso in linea generale sul profilo dell'ammissibilità, il Collegio rileva che la richiesta di parere trasmessa dal Presidente della Provincia autonoma di Trento è ammissibile dal punto di vista soggettivo, provenendo dall'organo di vertice rappresentativo dell'Ente istante.

4. In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare l'ascrivibilità alla materia della contabilità pubblica, come delineata nelle deliberazioni n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite e n. 5 del 10 marzo 2006 della Sezione Autonomie, nonché la sussistenza dei requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi dell'ente.

Inoltre, occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi indagini in corso della Procura regionale o giudizi eventualmente pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti o alla magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia inammissibile dal punto di vista oggettivo in quanto la Provincia, per conto di alcuni comuni, chiede il parere sulla

possibilità da parte di questi di sottoscrivere un aumento di capitale in una società partecipata dove gli enti locali possiedono oggi una quota minoritaria di azioni ordinarie nell'intento di ricapitalizzarla al fine di effettuare nel triennio 2018-2020 importanti investimenti nell'ambito delle infrastrutture dedicate alle attività sciistiche (bacino di accumulo per l'innevamento programmato, sostituzione di un impianto di risalita obsoleto).

5. Il quesito proposto non attiene all'interpretazione di una norma in materia di contabilità pubblica, ma è finalizzato ad ottenere un avallo preventivo su provvedimenti gestionali riferiti ad una fattispecie concreta (sottoscrizione di aumento di capitale in società partecipata ex art.8 d.lgs. n. 175/2016, come successivamente modificato dal d.lgs. n. 100/2017). Tale fattispecie si risolve in buona sostanza in una valutazione circa la legittimità e l'opportunità di atti e comportamenti che rientrano nell'autonomia decisionale spettante all'amministrazione richiedente, non presentando, pertanto, i necessari presupposti di astrattezza e generalità, ed implicando, perciò, considerazioni afferenti all'attività concreta dell'ente. In sintesi, si tratterebbe di fornire ai comuni interessati all'operazione di ricapitalizzazione istruzioni puntuali finalizzate a supportare ed orientare comportamenti amministrativi e gestionali relativi ad una situazione specifica, ciò che si tradurrebbe in una compartecipazione all'amministrazione attiva da parte della Sezione.

Va altresì rilevato che l'atto deliberativo di approvazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale della società partecipata, deve essere trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016, oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche a questa Sezione regionale, potendo perciò esser oggetto di una specifica attività di controllo. Solo in tale sede, e non nell'odierna funzione consultiva, la Corte potrà pronunciarsi in ordine alla conformità alla vigente normativa del provvedimento adottato dall'Amministrazione (delibera di questa Sezione n. 31/2017/PAR del 5 settembre 2017).

Si precisa, infine, che, nell'esercizio della funzione consultiva, le Sezioni regionali di controllo non possono diventare "organi di consulenza generale delle autonomie locali", ciò al fine di evitare che la Corte venga coinvolta "nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale" (Sezione delle Autonomie, delibera n. 5/2006).

Rimane assorbita la questione dell'inerenza della richiesta di parere alla materia della contabilità pubblica.

**P.Q.M.**

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d'inammissibilità della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige /Suedtirolo - Sede di Trento - in relazione alla richiesta formulata dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, trasmessa con nota prot. n. S110/2018/404115/7.3/2018-100 d.d. 11/07/2018.

Si dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del servizio di supporto della Sezione, al Presidente della Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 24 luglio 2018.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to Tullio FERRARI

f.to Anna Maria Rita LENTINI

Depositato in Segreteria il 25 luglio 2018  
per Il Dirigente  
f.to Marco Ulacco